

# CITTA' DI CANALE

(PROVINCIA DI CUNEO)

POLIZIA MUNICIPALE

## Ordinanza n. 51

**OGGETTO:** *DISCIPLINA DELLE VENDITE DI FINE STAGIONE (C.D. SALDI) – DEFINIZIONE DELLA DURATA DELLA SCANSIONE TEMPORALE DEI SALDI INVERNALI PER L'ANNO 2025.*

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Premesso** che l'art. 15 del D L.vo 31 marzo 1998, n. 114, "*Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1937, n 59*" reca disposizioni inerenti la disciplina delle "*vendite straordinarie*";

**Richiamato** il comma 6 dell'articolo di cui al punto che precede immediatamente detto, nell'ambito del quale si è stabilito che le regioni, sentite i rappresentanti degli enti locali, le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio, disciplinano le modalità di svolgimento, la pubblicità, i periodi e la durata delle vendite di fine stagione;

**Vista** la L.R. 12 novembre 1999, n. 28 recante "*Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114*", al cui art. 14, comma 2 è stato stabilito che la Giunta regionale, in attuazione degli indirizzi della Conferenza Stato - Regioni, fissa annualmente le date di avvio delle vendite di fine stagione invernali ed estive talché i Comuni, a partire da tali date, fissano annualmente la durata delle suddette vendite fino ad un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo;

**Vista** la nota prot. 15923/A2009B del 26/11/2024 del Responsabile Marocco della Regione Piemonte, Settore Commercio e Terziario – Tutela dei Consumatori, in merito ai saldi invernali, in cui è stato confermato che la data di inizio delle vendite di fine stagione invernali per l'anno 2024 decorrerà dal 4 gennaio 2025 e che, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 28 del 12 novembre 1999:

- la durata dei saldi è di otto settimane anche non continuative, a partire da tale data;
- il Comune definisce la scansione temporale delle otto settimane di durata;
- l'esercente è vincolato al rispetto delle scansioni così individuate.

**Dato atto** che in data 29/11/2024 è stata inviata una bozza del presente adottando provvedimento all'Associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello locale, onde consentirle di formulare eventuali rilievi in merito a quanto qui prospettato e che, e che, con prot. 17631 del 02/12/2024 l'ACA ha espresso parere favorevole in merito all'indicazione nella bozza del provvedimento, delle date di inizio e



c) ai sensi del comma 3 dell'art. 15 della L.R. n. 28/1999, nelle vendite di fine stagione o nella relativa pubblicità è vietato l'uso della dizione "*vendite fallimentari*" come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone;

d) ai sensi dell'art. 15, comma 5, del D.Lgs. n. 114/1998, lo sconto o il ribasso effettuato nelle vendite straordinarie, tra cui si annovera anche la vendita di fine stagione, deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto;

e) l'esercente è vincolato al rispetto delle scansioni temporali individuate dal Comune ed è sanzionabile ai sensi di legge in caso di violazione delle stesse;

f) l'attività dovrà essere svolta nel rispetto delle disposizioni impartite dal D.Lgs. 06/09/2005, n. 206, recante ad oggetto "*Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229*".

## I N F O R M A

L'inosservanza delle disposizioni del presente provvedimento verrà sanzionata amministrativamente ai sensi dell'art. 22 commi 3, 6 e 7 del D.Lgs. n. 114/98, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 15 del decreto medesimo, recante la disciplina delle vendite straordinarie di fine stagione, consistente nel pagamento di una somma da € 516,00 a € 3098,00.

Il presente provvedimento sarà reso noto al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio Online del Comune fino alla data **del 01 Marzo 2025** nonché trasmesso al Comando della Polizia Municipale ai fini del puntuale controllo di quanto in esso contenuto.

Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. si informa che il responsabile del presente procedimento è il funzionario comunale Sig. Nicolò Sperone (Tel. 0173/979129 Mail [ufficiocommercio@comune.canale.cn.it](mailto:ufficiocommercio@comune.canale.cn.it) ), nella sua qualità di Istruttore presso il Servizio Commercio, mentre il responsabile dell'adozione del provvedimento finale è il Dr. PRETTA Claudio, nella sua qualità di responsabile del Servizio sopra più volte predetto e meglio specificato, Tel. 0173/979129 Mail-PEC è: [ufficiopoliziamunicipale@certcomunecanale.it](mailto:ufficiopoliziamunicipale@certcomunecanale.it).

Presso il Servizio di cui è trattazione nel presente provvedimento, sito in Piazza Italia, n. 18, mail [ufficiocommercio@comune.canale.cn.it](mailto:ufficiocommercio@comune.canale.cn.it), può essere esercitato il diritto di accesso agli atti di cui alla L. 07.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii., il diritto di accesso civico generalizzato di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 104/2010, è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Piemonte entro 60 giorni decorrenti dallo scadere del periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio Online dell'Ente, in conformità a quanto statuito nella Sentenza 15.03.2006, n. 1370, Sezione V del Consiglio di Stato.

Canale, lì 04/12/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO \*

\* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.